



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del reg. gen.

DATA 26.9.2014

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19.30 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione URGENTE partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
D'AMICO	Mario T.	X		GERACI	Gianni	X	
MORREALE	Antonino		X	MONTAGNINO	Salvatore D.	X	
CURIALE	Leonardo		X	RIZZO	Giuseppe		X
MISTRETTA	Pasquale	X		PIPARO	Giovanni	X	
NIGRELLI	Salvatore		X	DILIBERTO	Salvatore		X
NIGRELLI	Vincenzo		X	ALESSI	Angelo	X	
CAPODICI	Salvatore	P		NAVARRA	Totuccio A.	X	
GUADAGNINO	Enzo		X	BLANDINO	Domenico	X	
MUNI'	Vincenzo	P		MANCUSO	Giuseppe	X	
BULLARO	Francesco	P		MANTIO	Salvatore	X	

Presenti n. 13

Assenti n.7

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore
SOGGETTO PROPONENTE

AREA TECNICA UFFICIO Data IL RESPONSABILE	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 25.9.2104
ORGANO POLITICO GIUNTA COMUNALE Data 24.9.2014 L'ASSESSORE F.to Gaetano LA PIANA L'UFFICIO REDIGENTE UTC F.to Ing. Carmelo ALBA	Il responsabile dell'area F.to Ing. Carmelo ALBA =====
	Parere in ordine alla REGOLARITA'CONTABILE FAVOREVOLE (L'atto non comporta impegno di spesa) Addì 25.9.2014 Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott. Maria Vincenza CASTIGLIONE

Su indicazione dell'amministrazione comunale viene predisposta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale.

PREMESSO

-che il comune di Mussomeli ha aderito al "Patto dei Sindaci", in forma singola, giusta delibera di adesione del consiglio comunale n.5 del 26/03/2013, condividendo gli obiettivi del Patto con la profonda convinzione che bisogna sviluppare una nuova politica nel settore dell'energia con la duplice finalità di salvaguardare l'ambiente e di promuovere una occasione di sviluppo economico;
-che il comune di Mussomeli ritiene opportuno permettere ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità ed i vantaggi derivanti non solo da un uso diverso e più intelligente dell'energia, connessi con una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra, ma anche vantaggi ed opportunità derivanti da risparmi consistenti e misurabili dovuti al peso finanziario ed economico che rappresenta la bolletta energetica per il Paese;

CONSIDERATO

-che a fronte dei vantaggi di natura economica ed ambientale le installazioni degli impianti di energia rinnovabile comportano un'alterazione dei luoghi con conseguenze sul piano paesaggistico, prodotta da ogni installazione avente valenza paesaggistica e ottico-percettiva da media e lunga distanza, relativamente ad ogni punto di osservazione da cui risultino visibili le aree di interesse paesaggistico tutelate dal Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta;

-che l'eccessiva parcellizzazione della proprietà nelle aree prossime al centro urbano unita ad una insufficiente regolamentazione relativa alle distanze di detti impianti da confini, fabbricati, viabilità etc.. genera, specie in caso di collocazione di generatori eolici, contenziosi sui temi del livello di inquinamento acustico che finiscono per coinvolgere l'Ente in azioni legali con conseguente potenziale esposizione a danno patrimoniale;

RITENUTO necessario che nella progettazione e realizzazione di impianti per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili occorre porre particolare attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia dell'area del Castello Manfredonico, a tutela della rilevante importanza paesaggistica-storico-monumentale del medesimo, riconosciuta meta turistica di rilevanza nazionale e internazionale;
- limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali;
- limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi;
- salvaguardia della continuità delle grandi reti di naturalità, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria);
- minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);

DATO ATTO che l'entità delle compensazioni del "danno" paesaggistico prodotto dalla installazione di impianti per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, giusta previsione in tal senso della normativa nazionale (D.M. 10/09/2010) ".non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto" ;

RAVVISATA' l'opportunità a ché il comune di Mussomeli si doti di un regolamento comunale che definisca alcuni parametri allo scopo di tutelare in particolar modo i valori del paesaggio attraverso direttive da applicare in fase di progettazione sia misure di compensazione del danno paesaggistico sia misure agevolative della localizzazione in aree a minore impatto;

VISTI:

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 (GURS N. 13 del 27/03/2009)-Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.);
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la L.R. 12 maggio 2010, n. 11 (art. 105, comma 5);
- il D.M. MSE 10 09 2010 (G.U. n. 219 del 18/09/2010)-Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (G.U. n. 71 del 28/03/2011)-Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12 maggio, n. 11);
- l'allegato schema di regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale predisposto dall'area tecnica su indirizzo dell'amministrazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, di conseguenza, il "Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale.", che composto da n.14 articoli, in allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio informatico, giusta previsione in tal senso dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

CONSIGLIO COMUNALE del 26 settembre 2014 ore 19.30 /CC 43-2014/

Seduta pubblica di prima convocazione

Sessione urgente

Presidente Muni (in sostituzione di Capodici, consigliere anziano presente in aula)

Consiglieri in carica n. 20

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri assenti n. 9 (D'Amico, Morreale, Curiale, Mistretta, Nigrelli V., Guadagnino, Rizzo, Diliberto e Navarra)

Segretario verbalizzante dott. Salvatore Gaetani Liseo

Per l'amministrazione comunale è presente il sindaco Calà, il vice sindaco Sorce e gli assessori Nucera e La Piana.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale.

Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta.

IL PRESIDENTE (Muni) in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. concernente l'oggetto. Dichiara, quindi, aperta la discussione, illustra la proposta ed invita i consiglieri ad intervenire.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Nigrelli Salvatore dà lettura della seguente dichiarazione che consegna alla presidenza per essere acquisita agli atti: *"Per rispetto del regolamento e a tutela della mia persona, mi preme sottolineare che la mia famiglia rinuncia, da questo momento, alla costruzione dell'impianto eolico in c.da Germano, e per il quale ha già ricevuto le dovute autorizzazioni. Questo per chiarire la mia posizione da consigliere comunale che voterà questo regolamento a fianco dei cittadini mussomelesi."* Quindi procede alla lettura di tre emendamenti da egli presentati.

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente sottopone a votazione gli emendamenti presentati.

EMENDAMENTO n. 1

a firma del consigliere Nigrelli Salvatore, che così recita *"Art. 6 – Impianti a biomasse o biogas."*

- *Modificare: La distanza minima di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 500 da edifici singoli, di 3000 metri dal centro abitato e di 1000 metri tra un impianto e l'altro".*
- *Con: "La distanza minima di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di 1000 metri da edifici singoli, di 5000 metri dal centro abitato e di 1000 metri tra un impianto e l'altro".*

/Viene acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba./

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti 11

Assenti 9 (D'Amico, Morreale, Curiale, Mistretta, Nigrelli V., Guadagnino, Rizzo, Diliberto e Navarra)

Votanti 11

Voti favorevoli 5 (Nigrelli S., Montagnino, Alessi, Blandino, Mancuso)

Voti contrari 6

Astenuti nessuno

Pertanto, l'emendamento viene respinto.

EMENDAMENTO n. 2

presentato dai consiglieri Alessi, Piparo e Mancuso, che così recita: "art. 6 portare da 3.000 a 4000 metri la distanza dal centro abitato", viene ritirato.

EMENDAMENTO n. 3

presentato dai consiglieri Mancuso, Alessi e Piparo, che recita:

"Art. 8 – Al comma 3 aggiungere dopo le parole "tecnico del comune" le parole "prioritariamente nelle aree oggetto di realizzazione."

/Viene acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba./

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	11	
Assenti	9	(D'Amico, Morreale, Curiale, Mistretta, Nigrelli V., Guadagnino, Rizzo, Diliberto e Navarra)
Votanti	11	
Voti favorevoli	11	
Voti contrari		nessuno
Astenuti		nessuno

Pertanto, l'emendamento viene approvato.

EMENDAMENTO n. 4

a firma del consigliere Mancuso, che così recita:

"Cassare integralmente l'art. 12"

/Viene acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba./

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	11	
Assenti	9	(D'Amico, Morreale, Curiale, Mistretta, Nigrelli V., Guadagnino, Rizzo, Diliberto e Navarra)
Votanti	11	
Voti favorevoli	1	(Mancuso)
Voti contrari	10	
Astenuti		nessuno

Pertanto, l'emendamento viene respinto.

ESAURITA la fase della trattazione e della votazione degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Alessi ringrazia il presidente Muni per avere chiarito quanto successo nella riunione smentendo, quindi, l'assessore La Piana. Si rivolge al comitato per rappresentare che senza i consiglieri di minoranza la seduta non si potrebbe tenere. Dichiaro il suo voto favorevole.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Piparo significa che voterà il regolamento con tutti i limiti che il medesimo può avere, considerato che un regolamento non può modificare le norme attuative dettate dalla legge stessa. In tutti i casi, la materia andava disciplinata prima dell'installazione degli impianti, avvenuta già a partire dall'anno 2012. Ha, di conseguenza, tale regolamento una valenza relativa.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Mancuso sottolinea che è noto che incombe all'amministrazione comunale il compito di redigere e presentare i regolamenti (quindi quanto detto su tale profilo nell'odierna seduta dall'amministrazione, circa una esclusiva competenza dei

consiglieri comunali, non corrisponde al vero). Ciò evidenziato, considerato che il regolamento è incompleto, egli non lo voterà.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Nigrelli Salvatore rappresenta che il suo emendamento voleva prevedere delle maggiori distanze per le centrali a biomassa, a garanzia della salute della collettività. Annuncia il suo voto favorevole.

CHIESTA ed ottenuta la parola, il consigliere Mantio asserisce che voterà favorevolmente, perché il regolamento in esame ha la finalità di tutelare gli interessi ambientali e territoriali favorendo l'attività imprenditoriale nel rispetto delle legittime aspettative di tutti i cittadini.

ACCERTATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il presidente pone a votazione il regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale, come modificato nell'odierna seduta per effetto dell'emendamento approvato. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	11	
Assenti	9	(D'Amico, Morreale, Curiale, Mistretta, Nigrelli V., Guadagnino, Rizzo Diliberto e Navarra)
Votanti	10	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	nessuno	
Astenuti	1	(Mancuso)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale.", come modificata nell'odierna seduta per effetto dell'emendamento approvato, riportata nella prima parte del presente verbale;

UDITI gli interventi di cui sopra;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO l'esito della superiore votazione;

VISTO il regolamento come sopra emendato

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale ". di cui

in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2-di approvare , di conseguenza, il " regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefits per il riequilibrio territoriale ", così come modificato ed integrato nel corso della seduta dall'emendamento approvato, che composto da n. 14 articoli, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on-line, giusta previsione in tal senso dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefit per il riequilibrio territoriale in favore del comune di Mussomeli, in applicazione del Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12 maggio 2010, n. 11), ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultima disciplinati.

Articolo 2

Definizioni ai fini del presente regolamento

Si definisce:

- a) Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a produrre energia attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili;
- b) Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- c) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc.
- d) Zone agricole particolarmente vocate alla residenza estiva: aree, meglio evidenziate nell'allegata planimetria, che pur ricadendo in zona omogenea E del vigente PRG presentano un notevole presenza di residenze stabili e/o stagionali (che d'ora in poi chiameremo "AREE E1");
- e) Altre zone agricole: Aree che presentano una bassa presenza di residenze stabili e/o stagionali che d'ora in poi chiameremo "AREE E2";

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale da 5 a 60 KW e delle opere connesse, ubicati in aree destinate ad uso agricolo;

I progetti che prevedono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale inferiore a 5 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, seguono il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Articolo 4

Misure minime di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.

La pratica per la realizzazione dell'impianto potrà essere avanzata esclusivamente dal titolare del diritto di proprietà, o comunque dal soggetto che abbia la disponibilità giuridica dei terreni. Per ciascun corpo aziendale costituito da una o più particelle contigue potrà essere autorizzato

soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme di seguito espresse.

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di potenza nominale da 5 KW, salvo i casi esclusi dal presente regolamento, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure minime di salvaguardia e mitigazione:

1) La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici, fatta comunque salva ogni diversa norma di tutela prevista dallo strumento urbanistico vigente, è consentita, previo assenso dei competenti uffici comunali e di quelle preposte alla tutela di vincoli ed interessi pubblici specifici, alle seguenti condizioni:

-che venga preventivamente accertato che l'area di sedime non sia interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio e che l'intervento non sia in contrasto con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Tali condizioni dovranno essere dichiarate mediante perizia giurata redatta da parte di professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, correlata dal rilievo fotografico delle colture agrarie, compatibilmente allo studio agricolo forestale in possesso dell'ufficio;

-che venga realizzata al loro confine, una fascia arborea della larghezza di almeno m. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti;

-che le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà siano sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con muri a secco o con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o comunque a giorno, a maglia larga al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di m. 0.60 dal suolo, con un'altezza massima totale di m. 2,00;

-che non si modifichi l'orografia del suolo, non si demoliscano i preesistenti muri a secco e/o di pregio, né i terrazzamenti, e non si estirpino le colture di pregio e gli ulivi preesistenti;

2) Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Articolo 5

Impianti solari fotovoltaici

La realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra per la sola produzione a fini commerciali di energia elettrica nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG e AREE E1 dall'art. 2 del presente regolamento è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

1. I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti non potranno essere compresi nella perimetrazione del centro abitato e potranno essere ubicati ad almeno 1.000 m. dalla predetta perimetrazione urbana;

I terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato; non potranno comunque essere espianati alberi di alto fusto per la realizzazione dell'intervento;

2. La superficie direttamente interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50% dell'estensione del fondo interessato. Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con quello interessato dall'intervento;

3. Dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 300 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;

- Dovrà essere mantenuta una distanza minima di 300 m in linea d'aria da abitazioni insistenti su altre proprietà;

La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata da terzi apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

Per le AREE E2 di cui all'art. 2 del presente regolamento le distanze fissate nel presente regolamento sono ridotte del 66%

Articolo 6

Impianti a biomasse o biogas

La realizzazione di impianti a biomassa o biogas per la sola produzione a fini commerciali di energia elettrica nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG e AREE E1 dall'art. 2 del presente regolamento è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas da realizzarsi nel territorio comunale non possono essere di potenza nominale superiore ai 250 KW.

L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili preferibilmente disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta". Per biomassa da filiera corta, si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 30 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.

A garanzia della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, i produttori di energia, in caso di verifica da parte del Comune di Mussomeli, dovranno esibire all'Amministrazione, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

- i fornitori stessi della biomassa;
- le specie di ciascuna materia prima;
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali;
- il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia; -
- la metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso.

E' vietato l'utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione.

Le distanze minime di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 500 da edifici singoli (residenziali, insediamenti commerciali e/o produttivi o di pubblico servizio), di m. 3.000 m dal centro abitato (dal limite esterno) e di m. 1.000 tra un impianto e l'altro.

Nel rispetto dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Nel rispetto della direttiva 2008/50/CE, D.lgs 13 agosto 2010, n.155, l'impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell'aria.

Per le AREE E2 di cui all'art. 2 del presente regolamento le distanze fissate nel presente regolamento sono ridotte del 66%.

Articolo 7 ***Impianto eolici***

La realizzazione di impianti di tipologia diversa da quelle sopra descritte, per la sola produzione a fini commerciali di energia elettrica, tramite impianti eolici, nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG e AREE E1 dall'art. 2 del presente regolamento, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

1. I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti non potranno essere compresi nella perimetrazione del centro abitato e potranno essere ubicati ad almeno 1.000 m. dalla predetta perimetrazione urbana.

2. I terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato; non potranno comunque essere espianati alberi di alto fusto per la realizzazione dell'intervento.

3. Dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 300 m tra i vari impianti.

4. Dovrà essere mantenuta una distanza non inferiore a dieci volte l'altezza massima spazzata dalle pale, misurata da terra, da:

-abitazioni insistenti su altre proprietà;

-zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettivo;

La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata, da altri proprietari, apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

Dovrà essere rispettata anche una distanza minima dal confine pari all'altezza massima spazzata dalle pale, misurata da terra.

Per le AREE E2 di cui all'art. 2 del presente regolamento le distanze fissate nel presente regolamento sono ridotte del 66%

Articolo 8 ***Misure di compensazione***

Il soggetto proponente la realizzazione di impianti di cui all'ambito di applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3, ai fini compensativi dovrà realizzare opere di compensazione sul territorio comunale di rilievo socio ambientale, riassunte di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in interventi di opere verdi, interventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica, spese per realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, giardini pubblici, etc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (posti ad es. su edifici comunali) o altre opere compatibili, da cedere al comune,
Pag. **11 a 14**

previa presentazione di progetto da approvare nei modi di legge, ovvero, a scelta del medesimo comune, corrispondere l'equivalente somma a titolo di benefit per il riequilibrio territoriale.

In entrambi i casi il corrispettivo, da rivalutare annualmente tenendo conto degli indici Istat, non potrà essere inferiore al 3% della produzione (somma di incentivo e vendita).

La società assumerà pertanto l'impegno di fare realizzare a proprie cure e spese le opere di compensazione di cui al presente regolamento, o altre opere e servizi concordati con il comune, affidandone la realizzazione ad impresa da essa nominata, in possesso dei requisiti di legge, previa progettazione delle medesime opere, da sottoporre alla preventiva approvazione ed accettazione dell'ufficio tecnico del comune, prioritariamente nelle aree oggetto di realizzazione.

L'impegno assunto dalla società con i suddetti atti si riterrà completato con la consegna delle opere di compensazione al comune che, in segno di accettazione, le prenderà in consegna con atto formale dell'organo competente, dopo il collaudo di legge a cura dell'U.T.C.

Dopo la consegna, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di compensazione competerà al comune.

L'importo delle opere di compensazione ambientale di cui al presente articolo, modulato in funzione della potenza dell'impianto da assentire si intende comprensivo dell'IVA di legge e delle spese tecniche.

Per gli impianti realizzati nelle AREE E2 di cui all'art. 2 del presente regolamento le misure di compensazione sono ridotte del 66%

Articolo 9

Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate. Atto unilaterale d'obbligo.

Per quanto riguarda gli impianti come sopra rappresentati, al soggetto proponente il comune chiede di concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall'intervento attraverso la corresponsione del contributo sopra disciplinato, a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

I tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, saranno disciplinati, per ciascun impianto, nell'atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere precedentemente all'inizio dei lavori.

Articolo 10

Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo

Con riferimento a quanto sopra disciplinato, i proponenti sottoscrivono apposito atto unilaterale d'obbligo, nel quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell'impianto, la manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale atto interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo o all'atto della presentazione della DIA.

Lo schema di atto unilaterale d'obbligo sarà formulato nel rispetto del presente regolamento ed approvato mediante deliberazione di giunta comunale.

Tra gli obblighi assunti dal proponente nell'atto di cui al punto precedente, vi è, per gli impianti ricadenti nella disciplina del presente regolamento, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario, assicurativo o istituto finanziario pari al 10% (dieci per cento) del

valore di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi. Tale polizza dovrà essere costituita al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, dovrà essere valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto da realizzare e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'amministrazione comunale.

Articolo 11 ***Disposizioni finali***

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Provincia di Caltanissetta nella progettazione degli impianti tecnologici di cui al presente regolamento si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio e pertanto tutti i progetti (anche quelli non ricadenti in area tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004) dovranno essere corredati da uno studio allo scopo dedicato che sarà trasmesso alla Soprintendenza ai BBCCAA di Caltanissetta per le valutazioni del caso.

Il presente regolamento non si applica agli interventi di iniziativa pubblica, di pubblico interesse e a quelli di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale.

Al termine della propria vita produttiva ciascun impianto dovrà essere smesso e si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nella loro naturalità, come antecedente all'installazione dell'impianto stesso.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché a tutte le altre norme vigenti in merito agli aspetti di natura urbanistica- edilizia, ambientale e paesaggistica, ed infine al vigente Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Articolo 12 ***Norme transitorie***

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti per i quali il comune deve rilasciare titolo edilizio abitativo o parere per la realizzazione dell'impianto, nonché, in via transitoria, a tutti i procedimenti in corso, che alla data di entrata in vigore del medesimo non si sono perfezionati con l'emanazione da parte del comune di un provvedimento finale di chiusura del procedimento in senso favorevole al richiedente.

Articolo 13 ***Allegati***

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegata cartografia del territorio comunale in cui risultano evidenziati:

- a) La perimetrazione urbana e le aree a destinazione diversa da quella agricola e industriale;
- b) La perimetrazione delle zone agricole particolarmente vocate alla residenza estiva;

c) La perimetrazione delle altre zone agricole

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on-line dell'Ente.